



Allegato n. 3- SCHEMA DI CONTRATTO

(da inserire nella busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)

AL LICEO SCIENTIFICO STATALE

"A. Di Savoia"

Viale Adua 187-51100 Pistoia

Oggetto: Bando di gara ex art. 60 d.lgs. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. n. 56/2017) per l'affidamento del servizio di organizzazione dei Viaggi d'Istruzione per l'a.s. 2022/2023

CONTRATTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2022/2023

TRA

Il Liceo Scientifico Statale "A. di Savoia" sito in Viale Adua 187-51100, Pistoia (PT), codice fiscale 80006330478, di seguito denominata "Scuola", nella persona del legale rappresentante pro-tempore, il Dirigente Scolastico Prof. Paolo Biagioli, nato a Pistoia il 25 gennaio 1961, C.F. BGLPLA61A25G7130.

E

l'Agenzia di Viaggi/Tour Operator _____

con sede legale in _____

sede operativa in _____

Patita IVA _____ C.F. _____

legalmente rappresentata dal Sig. _____

nato a _____ (Prov _____) il _____ C.F. _____

di seguito denominata "Agenzia"

Premesso che

- con nota prot. 5454-IV/6 del 15 dicembre 2022 è stata pubblicata la determina ex art. 32 d.lgs. 50/2016 per avviare il procedimento volto all'aggiudicazione del servizio di "Organizzazione dei Viaggi d'Istruzione per l'a.s. 2022/2023;
- con nota prot. 5455-IV/6 del 15 dicembre 2022 è stato pubblicato il bando di gara ex art. 60 d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di organizzazione dei Viaggi d'Istruzione per l'a.s. 2022/2023.
- che con determina prot. _____ del _____ l'Agenzia di Viaggi _____ si è aggiudicata l'organizzazione del Viaggio a _____ dal _____ al _____ per le classi _____ lotto n. _____, CIG _____

Le parti sopra specificate, in esecuzione dei citati provvedimenti



Convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

Il presente contratto si riferisce al seguente viaggio d'istruzione lotto n. _____ a _____ dal _____ al _____ per le classi _____ per un totale di _____ studenti e _____ accompagnatori in gratuità.

Art.2

L'Agenzia si impegna a offrire i servizi indicati nell'offerta tecnica assunta al protocollo della Scuola con il n. _____ del _____ che rispondono ai requisiti minimi previsti dall'art. 4 del bando di gara, nonché il programma di viaggio redatto dai Docenti accompagnatori (allegato 4 del bando di gara) e ne costituiscono, pertanto, parte integrante.

Art.3

L'Agenzia offre il suo servizio di organizzazione del Viaggio d'Istruzione prevedendo quale quota a studente quella di € _____, così come indicato nell'offerta economica, prot. _____ del _____, per un importo totale da fatturare pari a € _____.

Qualsiasi pagamento verrà corrisposto unicamente con l'emissione da parte dell'Agenzia di fattura elettronica che dovrà contenere il CIG _____

Il corrispettivo di quanto dovuto verrà liquidato come segue:

- **Acconto** prima della partenza previa emissione di fattura elettronica:

- 25% un mese prima della partenza;
- 25% una settimana prima della partenza;
- in alternativa 50% una settimana prima della partenza.

Le fatture elettroniche per il pagamento dell'acconto del servizio aggiudicato che non rispettino questi termini e condizioni verranno rifiutate.

- **Saldo** entro 30 giorni dal rientro previa emissione di fattura elettronica.

Art.4

Il servizio deve essere svolto con l'osservanza di quanto previsto:

- dal bando di gara;
- dal presente atto;
- dal Decreto legislativo 17 marzo 1995 n.111, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge il 29 dicembre 1977, n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932 n.41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge il 2 marzo 1963 n.806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materia del codice civile e del D.Lgs 6 Settembre 2005 n. 206 e dalle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.
- dalla normativa in materia ai Viaggi d'Istruzione, con particolare riguardo alla C.M. 291 del 14/10/1992.
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dal presente contratto.

Art. 5

L'Agenzia di viaggio si impegna a garantire la piena rispondenza delle strutture alberghiere individuate, rispetto alle norme di sicurezza degli edifici e degli impianti.



Art.6

L'Agenzia di viaggio, in caso di cauzione pretesa dall'albergatore, fornisce prima della partenza alla scuola, il testo del documento che verrà sottoscritto dai docenti accompagnatori.

Art.7

La scuola ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi:

- aumento ingiustificato del prezzo del pacchetto indicato nelle condizioni allegate;
- modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall'Organizzatore e non accettate dalla Scuola.

Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l'Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per responsabilità della Scuola stessa, quest'ultima ha i seguenti, alternativi, diritti:

- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo, ferma restando la meta indicata nella proposta.
- Ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell'annullamento.

La Scuola deve comunicare per iscritto all'Organizzazione la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico alternativo entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della proposta alternativa.

Inoltre, ove ne fornisca prova, la Scuola ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto.

Art. 8

Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato, non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico della Scuola, oppure rimborsa quest'ultima nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che sia provato dalla scuola. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o la scuola non l'accetta per un giustificato motivo, l'Organizzazione le mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o da altro convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti, e le restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art. 9

La responsabilità dell'Organizzatore nei confronti della Scuola per eventuali danni subiti a causa del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte a monte del presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate nella premessa, nonché dalle norme del presente contratto.

E' esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Organizzatore qualora l'inadempimento lamentato dalla Scuola dipenda da cause imputabili alla stessa, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore.

L'organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi forniti da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero derivino da iniziative autonome assunte dalla Scuola nel corso dell'esecuzione del viaggio.

Art. 10

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dalla Scuola senza ritardo affinché l'Organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. All'uopo l'Agenzia indica un referente cui i docenti accompagnatori possano, durante il viaggio, fare riferimento.



La scuola può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Organizzatore, entro e non oltre quindici giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza.

Art. 11

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Pistoia.

Pistoia, il _____

per **Agenzia di Viaggio**

per **Liceo Scientifico "A. di Savoia"**
Prof. Paolo Biagioli
